

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 35

Adunanza 31 luglio 2012

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI - VARIANTE PARZIALE N. 8 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 667 – 30250/2012

Sotto la presidenza del Vicepresidente GIANFRANCO PORQUEDDU si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: CARLO CHIAMA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, ROBERTO RONCO, IDA VANA, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti il Presidente ANTONIO SAITTA e gli Assessori UMBERTO D'OTTAVIO, ALBERTO AVETTA, UGO PERONE e MARIAGIUSEPPINA PUGLISI.

Il Vicepresidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Vicepresidente.

Premesso che per il Comune di Riva Presso Chieri:
la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ⇒ è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 029-13936 del 15/11/2004;
- ⇒ ha approvato con le Deliberazioni C.C. n. 43 del 23/11/2006, n.44 del 11/12/2008, n. 21 del 16/04/2009 e n. 12 del 29/04/2010 quattro Varianti parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ⇒ ha adottato, con deliberazione C.C. n. 19 del 07/05/2012, il progetto preliminare della Variante parziale n. 8 al P.R.G.C. (ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77) che ha trasmesso alla Provincia per il pronunciamento di compatibilità, successivamente sospeso con nota prot. n. 4722 del 13/06/2012, pervenuta al Servizio Urbanistica in data 19/06/2012 prot. n. 495177;
- ⇒ ha riadottato, con deliberazione C.C. n. 27 del 03/07/2012, il progetto preliminare della Variante parziale n. 8 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R.

56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 09/07/2012 (pervenuto 12/07/2012), per il pronunciamento di compatibilità come previsto dal sopraccitato settimo comma (*Prat. n. 57/2012*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ⇒ popolazione: 2.066 abitanti nel 1971, 2.769 abitanti nel 1981, 3.563 abitanti del 1991 e 3.833 abitanti nel 2001, dati che evidenziano un andamento demografico in costante aumento con un picco pari all'34% nel decennio 1971-1981, stabilizzatosi al 7,6 % nell'ultimo decennio;
- ⇒ superficie territoriale di 3.584 ettari di collina, di cui 3.575 ettari con pendenze inferiori ai 5° (pari a circa il 99 % del territorio comunale) e 9 ettari con pendenze tra i 5° e i 20°; in riferimento capacità d'uso dei suoli si evidenzia che 3.225 ettari appartengono alla Classe II^ (pari a circa il 90% del territorio comunale);
- ⇒ sistema produttivo: è presente un ambito produttivo di II livello così come definito dal P.T.C.2, denominato "Area ex-Embraco";
- ⇒ insediamenti residenziali: non è compreso negli ambiti di diffusione urbana indicati nell'art 22 del N.d.A. del P.T.C.2;
- ⇒ è individuato dal P.T.C.2 come "*Centro Storico di tipo D di interesse Provinciale*";
- ⇒ infrastrutture viarie e di trasporto:
 - è attraversato dall'Autostrada A21 Torino-Piacenza, dalla ex Strada Statale n. 10 ora d'interesse Regionale (nel tratto Torino – Chieri – confine Provincia), dalla Strada Provinciale n. 120 di *Riva di Chieri* e n. 121 di *Arignano*;
 - è inoltre attraversato dalla linea ferroviaria regionale Torino - Asti;
- ⇒ assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dalle seguenti acque pubbliche: Torrente Banna di Santena, Rio Borgallo, Rio del Gerbido, Rio Scarosa, Rio del Busso, Rio del Molino della Torre, Rio di Aranzone, Rio di Arbietto, Rio Riassola, Rio Santena;
 - il SIT Provinciale rileva la presenza di 740 ettari di superficie compresi all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua (ex Legge 431/85);
 - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte individua 544 ettari di aree inondabili con tempi di ritorno di 25-50 anni;
- ⇒ tutela ambientale:
 - una porzione del territorio di 3.443 ettari è individuata come *area a bassa capacità protettiva del suolo nei confronti delle acque sotterranee*;

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il progetto preliminare della Variante parziale n. 8 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 27 del 03/07/2012;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare di Variante parziale n. 8 in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone:

- acquisizione al patrimonio comunale di un immobile di proprietà privata, posto nel centro storico, trasferendo la capacità edificatoria sull'area residenziale *RI9* a fronte della cessione gratuita al Comune dell'immobile, al fine di consentire l'ampliamento dell'adiacente Casa di Riposo IPAB "Ospedale Ricovero di Carità" ospitata in struttura comunale concessa in comodato d'uso;
- rettifiche della cartografia, a parità di superficie, tra l'ambito residenziale *RE37* e l'area a Servizi *SE22*;
- individuazione nelle Tavole di Piano dell'ampliamento di via Matteotti;

La documentazione allegata contiene altresì la verifica del rispetto del settimo comma dell'art. 17 L.R. 56/77 e nella Deliberazione di adozione della Variante è segnalata, l'esclusione dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008;

preso atto che il Comune di Riva presso Chieri, pur non essendo adeguato al PAI, ha integrato la Variante parziale n. 8 con "...*accertamento della compatibilità degli interventi previsti nella Variante parziale attraverso una autocertificazione (aggiornata alla data di adozione della variante), di compatibilità idrogeologica da parte del geologo incaricato....*" (Cfr. D.G.P. n. 285-9684 del 10/04/2012);

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 26/08/2012;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 24/07/2012;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante parziale n. 8 al P.R.G.C. del Comune di Riva presso Chieri, adottato con deliberazione del C.C. n. 27 del 03/07/2012, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovra comunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei

privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

2. di dare atto che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Riva Presso Chieri la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Vicepresidente
f.to G. Porqueddu